PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 8

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7 del presente decreto e' autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'anno 1972. (2)

Versione in vigore dal 7 dicembre 1972, non più in vigore dal 2 giugno 1976 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 6 ottobre 1972, n.552, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 1972, n. 734, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "fino a tutto il mese di giugno 1972, l'autorizzazione di spesa di cui allo art. 8 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, e' elevata a lire 17.500 milioni."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-8/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it